## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 maggio 2018 a Mestre, si sono incontrati:

il Gruppo Electrolux Italia, costituito dalle Società Electrolux Italia S.p.A., Electrolux Professional S.p.A., Electrolux Appliances S.p.A., Electrolux Logistics Italy S.p.A., rappresentato da Livio Callierotti, Ruben Campagner, Alessandro Mellina Bares, Marco Mondini, , Marzia Segato, Monica Sfreddo, Andrea Tomasini e Fabio Turra

e

le Segreterie nazionali e provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate da Michele Zanocco, Alessandra Damiani, Michela Spera, Alberto Larghi, Gianluca Ficco, Antonio Bianchin, Riccardo Zoli, Giovanni Piccinin, Maurizio Marcon, Giovanni Ranzini, Fabio Torelli, Enrico Botter, Stefano Bragagnolo Vittorio Sarti e Roberto Zaami, in una con le r.s.u. degli stabilimenti del Gruppo Electrolux di Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, mediante il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo Electrolux, come da sottoscrizione

## Premesso che

il 28 ottobre 2013 il Gruppo Electrolux, a fronte di progressivo deterioramento delle condizioni del mercato degli elettrodomestici in Europa, particolarmente negativo sotto il profilo della pressione sui prezzi (e relativa erosione dei margini) da parte dei competitors provenienti da paesi a basso costo, con conseguente perdita di quote di mercato, ha ritenuto necessario proporre una serie di interventi funzionali al miglioramento competitivo dei prodotti e dei processi produttivi mediante, da un lato, una revisione, riduzione e/o focalizzazione strategica della struttura dei costi operativi di marketing, di vendita e commercializzazione, di IT, di servizi di supporto amministrativo-contabile, di ricerca e design e delle strutture operative di supporto paneuropeo, e, dall'altro, il miglioramento della struttura dei costi del set up manifatturiero, anche attraverso un significativo piano di investimenti di prodotto e processo;

nel confronto relativo alle nuove iniziative, sono stati ampiamente illustrati alle Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali e al Coordinamento delle r.s.u. le aree interessate dalla revisione, riduzione/focalizzazione strategica, i piani di miglioramento della struttura dei costi del set up manifatturiero di cui all'alinea precedente e i relativi impatti occupazionali, così come il piano di investimenti;

le Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali e il Coordinamento delle r.s.u. non hanno condiviso i contenuti delle proposte aziendali ed è stato avviato un confronto, sia fra le parti, sia in sede istituzionale che ha visto il diretto coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché della Presidenza del Consiglio;

il confronto, sia in sede sindacale, sia in sede istituzionale, si è focalizzato sulla ricerca di un equilibrio che consentisse, da un lato, l'individuazione di un set up industriale sostenibile e competitivo, sia sotto il profilo della focalizzazione produttiva, sia in un'ottica di riduzione del costo del lavoro, e, dall'altro, la definizione di un percorso industriale e gestionale capace di realizzare condizioni di salvaguardia occupazionale;

- le parti, il 26 marzo 2014, in una prospettiva di tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività dei siti italiani di Electrolux, hanno confermato per gli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia i contratti di solidarietà difensivi anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78;
- gli sviluppi del confronto tra le parti, anche in sede istituzionale, ratificati nell'Accordo sottoscritto il 14 e 15 maggio 2014 anche dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dello Sviluppo Economico e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, hanno consentito, rispetto alle posizioni e alle proposte iniziali di individuare un percorso e una struttura complessiva del Piano per la sostenibilità e competitività industriale delle fabbriche Electrolux dell'elettrodomestico capace di prospettare, nel periodo 2014-2017, il radicamento e la continuazione produttiva sostenibile di tutte le linee di prodotto (i.e. tutte le 4 fabbriche del bianco), sostenuto da un Piano di investimenti di circa 150 mln di euro e da prospettive produttive in crescita, tali da collocare il livello delle potenziali eccedenze complessive a fine periodo al di sotto di quello attuale, alla luce degli effetti stimabili del Piano sociale discusso;
- le parti, il 26 marzo 2015, in una prospettiva di tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività dei siti italiani di Electrolux e in linea con quanto previsto dall'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato, hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione e l'implementazione dei contratti di solidarietà difensivi ex art. 1, co. 1 L. 863/1984 e succ. mod. (anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78), per la durata di 24 mesi per gli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario, in alternativa alla attuazione della collocazione in mobilità;

al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario degli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, direttamente connesso al piano industriale e ai relativi interventi organizzativi e di processo contenuti nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato (e dunque alla dinamica complessiva dei volumi produttivi stimati) e in alternativa all'attuazione della procedura di licenziamento collettivo, la Società, le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo hanno concordato di continuare ad utilizzare i Contratti di Solidarietà Difensivi (dopo quelli in scadenza rispettivamente il 31 marzo, 31 maggio e 2 agosto 2017 e secondo i tempi e le modalità previste dal presente Accordo) quale strumento per gestire e attenuare gli effetti occupazionali negli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e sgg., D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n.34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, e dell'art. 42, co. 4 bis, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come mod. dall'art. 2, co. 1, lettera d), D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo Jobs Act), nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato;

il 27 marzo 2017 e il 16 maggio 2017 le parti, in una prospettiva di tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività dei siti italiani di Electrolux e in linea con quanto previsto dall'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato, hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione e l'implementazione dei contratti di solidarietà difensivi per la durata di 12/

mesi per gli stabilimenti di Susegana (1 aprile 2017 - 31 marzo 2018) e di Solaro (1 giugno 2017 - 31 maggio 2018), al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario, in alternativa alla attuazione della collocazione in mobilità;

- il 7 novembre 2017 le parti hanno confermato, mediante uno specifico Accordo, l'esistenza dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 98189 del 29 dicembre 2016 a supporto dell'istanza di concessione della prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli artt. 4, co. 1, e 22, co. 1, 3 e 4, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e dunque fino al 31 dicembre 2018, presentata dall'azienda in occasione della richiesta di reiterazione della riduzione dell'ammontare della contribuzione di cui all'art. 6, co. 4, D:.L. n. 510/1996;
- il 26 aprile 2018 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno emanato il Decreto n. 101425 che autorizza lo stabilimento di Solaro a utilizzare i contratti di solidarietà oltre i limiti previsti dagli artt. 4, co. 1, e 22, co. 1, 3 e 4, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e dunque dal 24 settembre al 31 dicembre 2018, pur prevedendo che il trattamento di integrazione salariale per il periodo in questione debba avvenire con pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S.;
- la Società applica il C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica e un orario di lavoro settimanale di 40 ore di norma articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, anche su più turni.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

- 1) I contratti di solidarietà difensivi ex artt. 21 e sgg., D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, di cui al presente Accordo, sono alternativi alla procedura di licenziamento collettivo del personale eccedentario e pertanto sono uno strumento di gestione e attenuazione degli effetti occupazionali per lo stabilimento di Solaro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n.34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, e dell'art. 42, co. 4 bis, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come mod. dall'art. 2, co. 1, lettera d), D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo Jobs Act), nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato, avranno durata di 7 mesi, secondo la decorrenza di seguito indicata:
  - Solaro dal 1. giugno 2018 al 31 dicembre 2018.
- La percentuale media massima della riduzione di orario sarà del 60% rispetto all'orario contrattuale su un periodo di riferimento plurisettimanale (i.e. mensile su quattro settimane) e interesserà tutte le linee produttive e tutte le attività ad esse direttamente e indirettamente collegate in tutti gli stabilimenti (e.g. staff, indiretti, servizi, etc.) e sarà ispirata a un potenziale equilibrio nell'applicazione della distribuzione della riduzione oraria, ferme restando le esigenze tecnico organizzative e produttive.

Le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione dell'orario sopra individuata è intesa come media della riduzione dell'orario di lavoro normale praticato nell'intero stabilimento su un periodo di riferimento quadrisettimanale, con la possibilità che alcune categorie di lavoratori possano essere interessati da una riduzione dell'orario di lavoro, parametrata su base quadrisettimanale, superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale.

Le parti, inoltre, si danno atto che, per ogni singolo lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di Solidarietà è stipulato non potrà essere superiore al 70%.

3) Gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati alla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali distinti per reparti e uffici di appartenenza, con l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica e dell'articolazione della modalità di riduzione dell'orario di lavoro quadrisettimanale, sono indicati nel prospetto allegato al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante (All. 1).

Gli elenchi di cui sopra sono redatti sulla base dell'attuale collocazione dei lavoratori nei reparti/uffici di appartenenza e al fine di assicurare il maggior e più bilanciato coinvolgimento dei dipendenti nel Contratto di Solidarietà e la migliore gestione organizzativa del personale interessato alla solidarietà in relazione a esigenze di sostituzione del personale temporaneamente assente, o di più intensa attività rispetto ai programmi preventivati ovvero a variazioni dei cicli produttivi delle linee di montaggio, i lavoratori potranno essere spostati tra i reparti/uffici indicati negli elenchi per svolgere altre mansioni, e in questo caso, gli operai c.d. 'indiretti' potranno essere adibiti a mansioni dirette, quale conseguenza, potrà variare l'orario di lavoro in relazione all'orario di lavoro del reparto/ufficio dove il lavoratore presterà effettivamente la propria opera.

4) Al fine di garantire la migliore gestione organizzativa del personale in rapporto all'andamento della domanda commerciale e dei volumi di produzione, e dunque delle esigenze di maggior o minor utilizzo della capacità produttiva, la riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla Solidarietà potrà scostarsi – in più o in meno – nel periodo quadrisettimanale di riferimento, anche individualmente e/o in funzione delle competenze dei lavoratori interessati in relazione alle esigenze tecnico produttive e organizzative dell'Azienda, e anche per esigenze temporanee o non omogenee tra i reparti, dalle percentuali indicate negli Allegati, ferma restando nell'ambito del complessivo periodo di vigenza dei Contratti di Solidarietà la media massima concordata, così come potrà farsi ricorso a una riduzione media dell'orario inferiore a quella indicata negli Allegati medesimi.

Qualora si verificassero tali presupposti, l'azienda ne darà comunicazione alle Autorità competenti, nonché alla r.s.u. e ai lavoratori interessati.

Il ricorso a modulazioni della riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla Solidarietà non esclude il ricorso a istituti quali lo spostamento di masse orarie, secondo le modalità previste dagli Accordi aziendali vigenti.

Laddove fosse necessario procedere alla sostituzione di personale non interessato alla Solidarietà o assente ovvero in ogni caso in cui vi sia la necessità di disporre di un organico superiore rispetto a quello programmato l'Azienda potrà disporre il richiamo di lavoratori in riduzione di orario con un congruo preavviso, di norma non inferiore a 36 ore. Il lavoratore è tenuto a ottemperare l'eventuale richiamo al lavoro nel rispetto dei propri

obblighi contrattuali.

Le eventuali ore di prestazione straordinaria effettuate dai lavoratori in costanza di Contratto di Solidarietà dovranno essere correlate a sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva e/o organizzativa che non possono essere soddisfatte con l'assetto orario contrattuale (i.e. orario normale di lavoro di 40 ore settimanali). In tal caso sarà effettuato preventivamente un esame congiunto con le r.s.u..

) Le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario contrattuale,

straordinario o supplementare; le event

ate oltre l'orario contrat

5)

W

p

By

9

n

determinate da situazioni eccezionali di cui al punto 6) saranno retribuite corrispondendo le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. e dagli Accordi aziendali.

8) Per effetto della riduzione d'orario dovuta al Contratto di Solidarietà, la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti contrattuali e legali a carico della Società saranno riproporzionati alla effettiva prestazione lavorativa per tutta la durata del Contratto di Solidarietà, con la sola eccezione del T.F.R. per il quale trova applicazione la disposizione di cui al co. 5, art. 21, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Tale regime vale anche nel caso in cui il dipendente rimanga assente per eventi insorti durante il periodo di riduzione d'orario (es. malattia, infortunio, maternità etc.): i predetti eventi non interrompono il regime di riduzione d'orario.

9) La Società applica il C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica e un orario di lavoro settimanale di 40 ore di norma articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, anche su più turni ma durante il periodo di applicazione dei Contratti di Solidarietà e della relativa riduzione di orario il turno di lavoro di riferimento è normalmente di 6 ore, anche su più turni.

Fatto salvo quanto previsto in tema di definizione del calendario annuo di lavoro, e la relativa impostazione dell'utilizzo complessivo dei Contratti di Solidarietà, l'inizio e la fine dei turni di lavoro in questione, e sue eventuali diverse modulazioni, saranno oggetto su base mensile di un apposito incontro e comunicazione alle r.s.u. e mediante l'affissione in bacheca.

Variazioni ai turni di 6 ore non calendarizzate verranno comunicate alle r.s.u. e mediante l'affissione in bacheca con anticipo di almeno 5 giorni di calendario.

10) Le pause in corso di prestazione lavorativa nel regime di lavoro su turni di 6 ore sono quelle già adottate in costanza di C.I.G.S. a 6 ore, in linea con quanto confermato nella comunicazione del 31 maggio 2012 della Direzione Centrale alle OO.SS.LL..

11) L'Azienda anticiperà, per il periodo 1 giugno -23 settembre 2018, ai lavoratori interessati alla solidarietà, in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le normali scadenze di erogazione della retribuzione, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'INPS. Le parti si incontreranno, entro il 30 giugno 2018, per valutare eventuali modalità di anticipazione dell'integrazione salariale in regime di pagamento diretto relativa al periodo 24 settembre-31 dicembre 2018.

12) Qualora si dovessero verificare le esigenze previste dalle disposizioni legali in materia, l'Azienda potrà fare ricorso alla C.I.G.O., anche in presenza di Contratto di Solidarietà.

13) I contratti di lavoro a tempo parziale esistenti al momento dell'implementazione dei Contratti di Solidarietà verranno armonizzati ai regimi di orario utilizzati in costanza di Solidarietà per renderli compatibili all'assetto complessivo della fabbrica, in linea con le disposizioni legali e contrattuali vigenti.

Le soluzioni individuate saranno oggetto di un apposito incontro con le r.s.u. a livello locale.

14) Le Parti si incontreranno con cadenza di norma trimestrale al fine di valutare le modalità applicative dei Contratti di Solidarietà, l'efficacia delle disposizioni del presente Accordo e l'andamento complessivo dei volumi di produzione;

15) Le parti convengono che laddove non sia possibile far fronte a esigenze produttive impreviste o eccedenti la piena capacità produttiva mediante il solo ricorso a prestazioni in regime di straordinario e/o in regime di flessibilità (spostamento di masse d'orario) positiva (di cui all'art. 5, c.c.a.l. 16 gennaio 2007), potranno essere individuati lavoratori provenienti da altri stabilimenti del Gruppo Electrolux Italia (fatte salve le esigenze tecnico-organizzative), anche da e per siti in regime di solidarietà, affinché prestino la loro attività lavorativa temporaneamente e in regime di trasferta nel sito nel quale si verificano le necessità produttive non realizzabili col solo ricorso agli istituti citati.

I lavoratori in regime di trasferta saranno individuati in base al criterio della volontarietà e riceveranno i trattamenti previsti dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e aziendali.

Laddove il numero dei lavoratori volontari che devono prestare la loro attività in regime di trasferta non sia sufficiente a realizzare le richieste produttive nei tempi e nella quantità indicata, le parti, a livello locale, si incontreranno tempestivamente per definire il ricorso agli strumenti contrattuali più idonei a soddisfare le richieste di mercato.

I lavoratori in regime di trasferta di cui al presente articolo, una volta individuati, potranno essere destinati nella sede interessata per svolge una fase di addestramento in un periodo precedente quello in cui possa stimarsi la loro prestazione lavorativa vera e propria.

- 16) Il presente Accordo costituisce a tutti gli effetti 'Contratto Collettivo Aziendale' avente efficacia generalizzata, in quanto stipulato in attuazione dell'art. 51, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dell'art. 31 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n.34, e dalla relativa legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, dell'art. 42, co. 4 bis, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come mod. dall'art. 2, co. 1, lettera d), D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo Jobs Act), nonché alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo 14 e 15 maggio 2014 citato.
- 17) le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2018 e, alla luce dell'andamento della domanda commerciale e della relativa programmazione produttiva, valuteranno possibili ed appropriati strumenti e modalità condivise per gestire le eventuali eccedenze occupazionali

L.c.s.

Gruppo Electrolux Italia

Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm

Segreterie provinciali Am, Fiom, Uilm

Coordinamento delle r.s.u.

Coordinamento delle r.s.u.

Coordinamento della r.s.u.